

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R.04.02.2016 n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

CAPITOLATO SPECIALE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL PROGETTO LIFE SULLA TUTELA DEL CERVO SARDO "ONE DEER TWO ISLANDS"

ART.1
DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Nel contesto del presente Capitolato Speciale d'appalto, con la parola "Stazione Appaltante", "Committente", o "Ente" verrà indicata la Provincia del Sud Sardegna, sede legale in via Mazzini 39, Carbonia, e con "Appaltatore" o anche "Impresa" o "Ditta Appaltatrice" l'impresa specializzata aggiudicataria del presente appalto.

ART.2
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del progetto Life sulla tutela del cervo sardo "One deer two islands"

ART. 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

L'educazione ambientale verrà svolta nella Provincia del Sud Sardegna e nella Provincia di Nuoro, nei comuni che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.

Verranno realizzati incontri didattici nelle scuole circostanti alle aree interessate dal progetto in modo da trasmettere alle giovani generazioni l'importanza di ambienti e specie ritenuti troppo spesso marginali e di poca importanza, ma invece ricchi di specificità e valore. In particolare si focalizzerà l'attenzione sul cervo.

Verrà descritta in modo semplice la rete Natura 2000 come rete dei luoghi dove vivono le specie più rare e più belle.

Le attività previste possono essere divise in attività pratiche sul campo con le visite alle case per Deerwatching e ai luoghi di rilascio ed attività ludico scolastiche che verranno effettuate da esperti degli enti coinvolti.

I progetti didattici che verranno proposti alle scuole, e che comprenderanno attività in classe e sui siti di intervento per illustrare le attività del progetto LIFE+, verranno condivisi con il comitato direttivo del progetto, e in particolare con il coordinatore della comunicazione,

Il servizio avrà la finalità di suscitare e avviare nelle giovani generazioni interesse e senso di responsabilità nei confronti di specie e di habitat rari che vivono vicino a loro e protetti dall'Unione Europea tramite Natura 2000, sviluppare maggiore rispetto dell'ambiente e delle specie prioritarie a rischio di estinzione, promuovere l'interesse verso professioni collegate alla tutela della natura.

Verranno coinvolti complessivamente circa 330 studenti nelle attività educative, realizzati 2 progetti didattici (uno per le scuole elementari e uno per le medie) ed effettuate 16 visite in foresta.

Queste attività saranno da suddividersi fra le 2 Province.

L'aggiudicatario dovrà gestire in prima persona i contatti con le scuole.

Dovrà essere prodotta una relazione sull'attività svolta che verrà consegnata in formato cartaceo e digitale alla Provincia del Sud Sardegna.

Il compenso spettante al professionista dovrà coprire tutte le spese connesse all'incarico.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO

L'appalto scade il 9-3-2019.

ART. 5

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso d'asta, è complessivamente pari a € 24.000,00 IVA inclusa (di cui imponibile € € 19.672,14 ed IVA € 4.327,86) e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge.

Pertanto, con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata è invariabile. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell'offerta, che rimarranno a suo totale carico.

Ai sensi della L. 123/2007 e del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l'assenza di interferenze.

Art. 6

STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, con oneri e spese a totale carico dell'Appaltatore.

Sono a totale carico dell'appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltatore.

All'aggiudicatario dell'appalto, inoltre, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell'articolo 103 D.lgs. 50/2016 .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 7

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Possesso di laurea in scienze della natura o scienze biologiche o equipollenti.

ART. 8

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA

L'appaltatore dovrà avere svolto attività simili a quella oggetto dell'appalto per un importo minimo di € 19.672,14 nei 3 anni precedenti questo bando.

ART. 9

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

ART. 10

OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei servizi, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

ART. 11

OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- a) di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- b) di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- c) di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999.

ART. 12

DIVIETI

È fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- a) **sospendere** l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- b) **subappaltare** il servizio: pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- c) **cedere** il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno.

ART. 13

RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni prodotti a persone o a beni dell'Appaltatore, della Provincia del Sud Sardegna e/o di terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, a totale carico dell'Appaltatore senza possibilità di rivalsa sulla Provincia del Sud Sardegna stessa.

Pertanto, l'Appaltatore espressamente solleva la Provincia del Sud Sardegna da responsabilità per tutti i danni, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi nei confronti di chiunque, in dipendenza o in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 14

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti l'appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

ART. 15

PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna della documentazione di cui all'art. 4, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei restanti elaborati e dei dati di cui all'art. 7 commi 3 e 4, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,15% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga dell'opzione di proroga e l'aggiudicatario non ottemperi a tale obbligo, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ogni giorno lavorativo non svolto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia al fornitore; l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

ART. 17

SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo n. 50/2016 la Provincia del Sud Sardegna può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni di cui alla predetta norma.

Ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016 sono causa di risoluzione del contratto le circostanze di cui ai commi 1 e 2 della predetta norma.

Precisamente la Provincia del Sud Sardegna si riserva il diritto di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle circostanze elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016.

Altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016, la Provincia del Sud Sardegna procede alla risoluzione del contratto d'appalto qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 50/2016 delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016.

È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi la Provincia del Sud Sardegna dichiara la risoluzione contrattuale solo all'esito del procedimento di formulazione e contestazione degli addebiti, assegnazione all'Appaltatore del termine per controdeduzioni e valutazione delle stesse descritto al comma 3 dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016. In particolare, per gli effetti di cui al presente paragrafo, costituisce "grave inadempimento" l'applicazione di penali a norma dell'art. 21 del presente capitolato per ritardato adempimento o accertate violazioni delle obbligazioni contrattuali per un ammontare che superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo n. 50/2016, qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali

l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Provincia del Sud Sardegna risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 18

RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011, la Provincia del Sud Sardegna può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 19

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Decreto legislativo n. 50/2016, la Provincia del Sud Sardegna, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo n. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 20

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante, in 2 rate posticipate, mediante bonifici sul conto corrente indicato dall'appaltatore, in seguito alla presentazione di una rendicontazione analitica delle prestazioni professionali previa verifica da parte degli uffici competenti della Provincia.

I pagamenti, saranno in ogni caso effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica ai fini fiscali e subordinatamente all'acquisizione di DURC regolare e alla verifica, da parte dell'Ente, della regolare esecuzione del servizio svolto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI

Gli offerenti e l'aggiudicatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

ART. 22

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dr.

Carlo Garau.

ART. 23

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara tutta, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture, alle norme del decreto legislativo n. 50/2016 .

La Dirigente

D.ssa Speranza Schirru